

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA PRESSO
GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E
SERVIZIO DI CONTROL ROOM.**

C.I.G.: 6026069573 Importo netto: €. 64.947,55

**IMPRESA AFFIDATARIA: R.T.I. ALLSYSTEM S.P.A./
SICURITALIA GROUP SERVICE - SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI con sede c/o la società capogruppo in VERRONE (BI) Strada
Trossi, 38.**

P R E M E S S O

- che con deliberazione n. 234-8491/2013 del 23.04.2013 la Giunta Provinciale ha approvato il progetto per l'affidamento dei Servizi di Vigilanza e Sorveglianza Armata presso le varie sedi della Provincia, ivi comprese le sedi dei Centri per l'impiego, nonché di vigilanza non armata (control room) nella sede di corso Inghilterra per il periodo **01.08.2013 al 31.12.2013**, ed è stato altresì approvato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato e Servizi Generali n. 114-15419/2013 in data 30.04.2013 sono state previste le modalità di scelta del contraente nonché è stato riapprovato il nuovo capitolato speciale d'appalto;
- che la relativa gara telematica è stata esperita in data 26.06.2013 e 11.07.2013 come risulta dai relativi verbali in pari data, depositati agli atti;
- che con determinazione del Dirigente del Servizio Provveditorato e Servizi Generali n. 202-30263 del 31.07.2013- nelle more della conclusione delle

operazioni di gara per l'affidamento del contratto principale (CIG 5111345F50) sono stati affidati i servizi di Vigilanza e Sorveglianza Armata presso gli edifici della Provincia di Torino e il servizio di Control Room al R.T.I. ALLSYSTEM S.P.A./CONSORZIO COTRAMA GROUP, al momento dell'affidamento già appaltatore della Provincia, **per il periodo 01.08.2013/30.09.2013** ed importo contrattuale di Euro 59.831,42 per le motivazioni ivi indicate (contratto rep. 14954 del 22.10.2013);

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni di concerto con il Dirigente del Servizio Provveditorato e Servizi Generali n. 84-37213 del 27.09.2013 l'appalto per il periodo **01.10.2013/31.12.2013** è stato aggiudicato al R.T.I. ALLSYSTEM S.P.A./ SICURITALIA GROUP SERVICE – SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI con il ribasso proposto del 26,72%, determinando l'importo del servizio in Euro 96.605,65 comprensivi di euro 1.537,95 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il relativo contratto pubblico, è stato stipulato in data 12.12.2013 con il n. 15036 di Rep. e registrato a Torino il 18.12.2013 al n. 21044;

- che in sede di gara la Società mandante SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. ha individuato come esecutrice della prestazione la Società Cooperativa SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI con sede in COMO – Via Martino Anzi, 8;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio “Servizi Generali” n. 15-4329/2014 del 14.03.2014 –ricorrendo poi le condizioni di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – il servizio in oggetto è stato affidato al R.T.I. già affidatario del contratto principale d’appalto per

l'importo netto di Euro 222.110,11 di cui euro 1.537,95 per costi per la sicurezza oggetto - per il periodo **01.01.2014/31.07.2014** ;

- che con determinazione del Dirigente del Servizio "Servizi Generali" n. 60-21856 dell'11.07.2014 si è dato atto che il sopracitato affidamento è stato oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'art. 8 comma 8 lett. a) del D.L. 66/2014 con conseguente riduzione dell'importo del contratto medesimo e pertanto il nuovo importo dell'affidamento risulta essere di netti Euro 216.924,04 comprensivo di Euro 1.537,95 per costi della sicurezza;

- che il relativo contratto, è stato stipulato in data 29.07.2014 con il n. 15246 di Rep. e registrato a Torino il 31.07.2014 al n 14557 (C.I.G. 5472310511);

- che – alla scadenza del periodo contrattuale sopra citato- il Dirigente del Servizio "Servizi Generali" con determinazione n. 68 – 25189/2014 del 31.07.2014, ai sensi dei disposti di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ha provveduto all'affidamento del servizio in oggetto a copertura del periodo **01/08/2014 - 30/11/2014** allo stesso R.T.I. ALLSYSTEM S.P.A./ SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A., per un importo netto di contratto di euro 121.169,42= oltre IVA di legge;

- che tale contratto è stato stipulato in data 02/12/2014 al n. 15327 di rep;

- che con Deliberazione della Giunta Provinciale di Torino n. 794-40164 del 25/11/2014 –considerate le motivazioni in essa indicate cui si rinvia- è stato autorizzato il Dirigente del servizio "Servizi Generali" alla prosecuzione del servizio con il R.T.I. già individuato quale operatore economico nei contratti precedenti, per un periodo di ulteriori due mesi dal **01/12/2014 al 31/01/2015**; sempreché in possesso dei requisiti necessari e se disponibile ad

assumere il servizio medesimo agli stessi prezzi e condizioni esecutive previste nell'affidamento disposto con la determinazione dirigenziale n. 68-25189 del 31/07/2014;

- che con determinazione n. 110-45718 del 28/11/2014 del Dirigente del Servizio "Servizi Generali", dopo averne acquisito la disponibilità (nota prot. n 183993 del 20/11/2014 depositata agli atti) il servizio di Vigilanza e sorveglianza armata presso gli edifici della Città Metropolitana di Torino sedi di uffici ed il servizio di Control room presso la sede di C.so Inghilterra n. 7 a Torino, è stato affidato -ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del vigente Regolamento provinciale sugli acquisti in Economia al R.T.I. ALLSYSTEM S.P.A./ SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A., con sede legale in Str. Trossi 38 Verrone (BI) sino alla data del 31/01/2015, per l'importo di Euro 64.947,55 oltre Iva di legge;

- che con la sopra citata determinazione si è dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio – "Servizi Generali" - Dott. Giovanni MONTEROSSO e il Direttore dell'esecuzione la Dott.ssa Rosanna Furfaro, funzionario del medesimo servizio;

- che con lo stesso provvedimento il Dirigente del Servizio "Servizi Generali" ha dichiarato che il provvedimento stesso è stato emanato nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi previste dal comma 3 dell'art. 26 della Legge 488/1999, come modificato dall'art. 1 comma 4, del D.L. 168/2004, convertito in L. 191/2004;

- che con tale ultima determinazione il Rup ha specificato che tale affidamento è eseguito agli stessi prezzi e condizioni esecutive previste nell'affidamento disposto con determinazione dirigenziale n. 68-25198 del

31/07/2014;

- che con nota del 15/01/2014 (all. 1) si specifica altresì che le percentuali di esecuzione del servizio risultano così ripartite:

- ALL SYSTEM S.P.A.=93,37%;

- SICURITALIA GROUPTSERVICE S.C.P.A.= 6,63%

- che il Raggruppamento citato ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 20131200120210003 appendice n. 2 emessa in data 29/01/2015, dalla GABLE INSURANCE A.G. (Agenzia di Vaduz con sede in Pflugstrasse 20 – 9490 Vaduz -Liechtenstein) con la quale è stato aumentato il massimale ad euro 79.236,00=;

- che per la stipulazione del contratto sono state espletate le verifiche in merito ai requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e i certificati sono in corso di validità;

- che i certificati DURC sono stati rilasciati in data 14/01/2015 dallo Sportello Unico dell'I.N.P.S. sede di Biella per Allsystem S.p.A., in data 05/02/2015 dallo Sportello Unico dell'I.N.P.S. sede di Como per Sicuritalia Group Service S.C.P.A., in data 14/03/2015 dallo Sportello Unico dell'I.N.P.S. sede di Como per Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc. Coop e sono depositati agli atti;

- che in data 20.11.2014 il Dirigente dei “Servizi “Servizi Generali” ha certificato che la Società mandante SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. e la sua esecutrice SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP. (confermate con note prot. n 27109 e n. 27014 class. 06.11.03 del 23/02/2015) sono state individuate nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi esecutori ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (art. 1 comma da 52 a 57 della L. 190/2012- DPCM 18.04.2013) pubblicato dalla Prefettura di Como;

- che nei confronti della Società Capogruppo ALLSYSTEM S.P.A. in data 20.11.2014 prot. n. 183972 è stata inoltrata alla Prefettura di Biella la richiesta per l'acquisizione delle informazioni previste dall'art. 91 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 e s.m.i. (codice della legge antimafia);

- che non essendo a tutt'oggi ancora pervenute dalla competente Prefettura le suddette informazioni la presente stipulazione avviene, stante l'urgenza, sotto condizione risolutiva in osservanza dei disposti di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- che in ogni caso ALLSYSTEM S.P.A. in data 25/09/2014 ha inoltrato richiesta per l'inserimento nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi esecutori ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1 comma da 52 a 57 della L. 190/2012- DPCM 18.04.2013) presso la Prefettura di Biella;

- che il R.T.I. ha effettuato con dichiarazioni, acquisite agli atti ns prot. n. 176217 class. 06.11.03 del 06/11/2104, le comunicazioni circa le proprie composizioni societarie, prevista dall'art. 13 D.L. n. 223 del 04/07/2006 convertito in L. n. 248 del 04/08/2006;

- che agli atti del Servizio sono depositate le dichiarazioni sostitutive ex legge 190/2012 e s.m.i., art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e art. 20 D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. del RUP e del Direttore dell'esecuzione;

- che si è proceduto in data 26/01/2015 ad effettuare la pubblicità prevista dagli artt. 66 e 124 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

- che i lavori di cui trattasi sono stati finanziati mediante fondi propri come

dettagliatamente indicato nella determinazione n. 110-45718 in data 28/11/2014, sopra citata.

- che con nota del 15/01/2015 acquisita agli atti il Dirigente in staff del Servizio – Servizi Generali ha comunicato che il Servizio in oggetto è iniziato il 01/12/2014 e proseguirà fino al 31/01/2015 (all. 1).

QUANTO SOPRA PREMESSO T R A

La Città Metropolitana di Torino, rappresentata dal Dirigente del Servizio – “Servizi Generali” Dott. Giovanni MONTEROSSO, nato a Taranto il 01/02/1957 in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 35 dello Statuto della Provincia e dell’art. 1 c. 16 della L.56/2014 nonchè della D.G.P. n. 867-47903 del 16/12/2014, domiciliato presso la sede del Servizio in C.so Inghilterra, 7 - 10138 Torino;

E

Il Sig. Piero BOZZA nato a Gattinara (VC) il 22.06.1960, in qualità di procuratore della Società ALLSYSTEM SPA capogruppo del R.T.I. ALLSYSTEM SPA/ SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI, costituita ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante atto notarile n. 41 di Rep. e n. 8 di Raccolta, stipulato in data 04/10/2013 a rogito Dott.ssa Paola Callari Notaio in Torino, depositato in atti, domiciliato per la carica presso la sede della caporuppo in VERRONE (BI) Strada Trossi, 38.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La Città Metropolitana di Torino, come sopra rappresentata conferma l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida al R.T.I. ALLSYSTEM S.P.A./ SICURITALIA GROUP SERVICE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI con sede c/o la capogruppo in VERRONE (BI) Strada Trossi, 38, il Servizio di Vigilanza e Sorveglianza Armata presso gli edifici della Città Metropolitana di Torino e Servizio di Control Room del cui inizio si prende atto ad ogni effetto giuridico e contrattuale.

Art. 3

L'appalto è regolato specificamente dalla determinazione del Dirigente del Servizio – Servizi Generali n. 110-45718 del 28/11/2014 che viene sottoscritta integralmente dall'appaltatore per accettazione ed alla nota che si allega al presente atto.

Art. 4

L'importo netto contrattuale dei lavori in oggetto risulta essere di euro 64.947,55.

Art. 5

Il R.T.I. come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di essersi attenuto, per i servizi già eseguiti e di attenersi, per quelli ancora da eseguire alla esatta osservanza di tutte le prescrizioni dei citati documenti elencati all'art. 3 che, in segno di accettazione, vengono sottoscritti e che qui si intendono espressamente richiamati.

Art. 6

Il R.T.I., come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede del competente servizio della Città Metropolitana di Torino in C.so Inghilterra, 7.

Art. 7

Le parti danno atto, che la Città Metropolitana di Torino, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 138 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva come previsto dal combinato disposto dell'art.1 c. 3 e c.13 del D.L. 95/2012.

Il presente contratto della durata di n. 2 mesi viene perfezionato in regime di "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così come modificato, dall'articolo 74 del D.Lgs.118/2011, a sua volta modificato dal D.Lgs.126/2014, e pertanto è soggetto a risoluzione qualora per vincoli di finanza pubblica la Città Metropolitana di Torino non possa iscriversi nei propri stanziamenti di bilancio un importo corrispondente al corrispettivo pattuito. Verificandosi tale condizione il contratto si intende risolto "ipso jure" a far tempo dall'avvenuta comunicazione da parte della Città Metropolitana di Torino al contraente, senza oneri e/o penalità aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile. Fino all'avvenuta risoluzione il contratto

mantiene validità ed esplica i suoi effetti per il contraente tenuto ad adempiere alla prestazione convenuta e per la Città Metropolitana di Torino tenuta a corrispondere il corrispettivo per la quota parte della misura convenuta, corrispondente al servizio espletato. Con la sottoscrizione del contratto, peraltro la parte accetta espressamente la clausola risolutiva e rinuncia a far valere in tutte le sedi giudiziali o stragiudiziali, azioni o pretese aventi causa nella stessa”.

Art. 8

Per il presente contratto la revisione dei prezzi e' consentita nei termini previsti dall'art. 115 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. fatto salvo quanto indicato negli elaborati a corredo del contratto.

I pagamenti, saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Città Metropolitana di Torino - Unicredit S.p.a. Agenzia 54, via Bogino n. 12 - Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana di Torino, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17/12/2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopraccitata normativa. Si richiama l'applicabilità delle norme di cui al D.Lgs. 190/2012.

Art. 9

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art 116 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 10

Per quanto attiene al Subappalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11

Il R.T.I. e' obbligato all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (L. 68/99 e s.m.i.).

Art. 12

Si dà infine atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 13

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni, vigenti in materia, nonche' quant'altro disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente contratto è sottoposto a novazione soggettiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 16 della legge 7 aprile 2014 n. 56, che prescrive che "il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi".

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico del R.T.I. affidatario.

Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad IVA ed ai sensi dell'art. 5, comma 2°, e dell'art. 1 lett. B della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 la suesposta scrittura e' soggetta a registrazione solo in caso d'uso. I codici fiscali delle parti contraenti sono i seguenti:

- CITTA' METROPOLITANA DI TORINO: 01907990012;
- ALLSYSTEM: 01579830025
- SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A.: 03003290131
- SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI Soc.Coop.: 02950480133

L'imposta di bollo sul presente originale informatico è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23.01.2004 ora abrogato da D.M. 17.06.2014 art. 6, su comunicazione n. prot. 022878 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate Torino 1 in data 07/02/2013, nella misura di euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa Parte Prima All. A al D.P.R. 26/10/1972 n. 642. e s.m.i.

Allegati: nota del 15/01/2015

A seguito dell'apposizione su tale atto - redatto in forma elettronica - della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertoriazione, dal Segretario Generale e/o da suo sostituto.

Ai sensi e per gli effetti dell' artt. 1341 del Codice Civile, l'operatore economico dichiara di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare di approvare espressamente quelle di cui all'art.7.